



Prot. OUT202200009752 del 19/12/2022 09:36:49

Firmato Digitalmente da Stevan Giovanni

## **AVVISO DI CHIARIMENTO**

**Lavori connessi al “progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi n. 9 sita nel comune di Arzignano (VI)”**

**Tender 3552 – RDO\_rfq 4665**

Con riferimento all'evento in epigrafe riceviamo i seguenti quesiti per i quali si fornisce risposta:

### **Quesito 1**

In riferimento alla procedura aperta di cui trattasi, la scrivente Impresa in possesso di attestazione SOA in categoria OG12 con classifica adeguata per l'intero importo complessivo dell'appalto, chiede di confermare la possibilità di poter partecipare come concorrente singolo ricorrendo al cosiddetto subappalto “necessario” o “qualificante” per la categoria scorporabile OG6 impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad affidare il 100% delle lavorazioni rientranti in tale categoria ad impresa in possesso di adeguata attestazione SOA per categoria e classifica.

Si chiede, altresì, di chiarire che quanto indicato a pagina n. 4 del disciplinare di gara “nel caso il concorrente intenda ricorrere al “subappalto necessario” per le categorie scorporabili (a classificazione obbligatoria o non obbligatoria) non possedute, deve indicare le imprese individuate con evidenza del possesso dei requisiti mandanti a parte della concorrente” si tratti di rifiuto, in quanto la stessa giurisprudenza del Cons. Stato Sez. V, 1 luglio 2022 n. 5491 oltre alla normativa vigente in materia, è univoca a sostenere la tesi che in fase di gara l'indicazione delle imprese subappaltatrici sia priva di fondamenti, risultando tra l'altro anche fortemente limitativa della concorrenza.

### **Risposta 1**

Fermo restando che, rispetto al quesito relativo alla specifica qualificazione dell'operatore non è possibile fornire indicazioni in questa sede, si conferma in termini generali la possibilità di ricorrere al subappalto necessario, con le modalità e alle condizioni previste del paragrafo 4 del Disciplinare di gara (a pag. 5), anche in merito alla necessità di indicare le imprese individuate quali subappaltatrici, come ammesso dalla giurisprudenza.

### **Quesito 2**

La nostra impresa ha eseguito un lavoro analogo per una società partecipata pubblica che ha successivamente dichiarato fallimento. Per tale ragione non è disponibile il certificato di collaudo. Si richiede se sia possibile presentare come dimostrazione del possesso del requisito uno stato di consistenza delle opere realizzate insieme agli stati di avanzamento lavori prodotti.

### **Risposta 2**

Si conferma la previsione di cui ai paragrafi 4.3 e 10 lettera d) del disciplinare di gara, secondo i quali sono ammesse alla comprova del requisito solamente le opere collaudate nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e per le quali sia possibile produrre, in sede di

verifica, copia conforme all'originale dei certificati di collaudo da cui si evincano tutti gli elementi autocertificati in sede di gara.

### **Quesito 3**

La disciplina dell'istituto del subappalto è stata di recente oggetto di numerose modifiche legislative. Una delle novità previste dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 – Legge Europea 2019-2020 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 gennaio 2022 riguarda l'abrogazione dell'obbligo di indicazione di una terna di subappaltatori, previsto dall'art. 105 comma 6 del Codice dei contratti pubblici. Si tratta infatti di un'imposizione fortemente contestata da ANA-EPA-Confartigianato Edilizia sin dalla sua introduzione, in quanto pone forti criticità per le imprese e le stazioni appaltanti poiché di difficile, o impossibile, applicazione. In particolare, con le modifiche all'articolo 105, commi 4 e 6 del Codice, il concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Si chiede quindi di riconsiderare quanto indicato nel Disciplinare di Gara a pag. 4, nel capoverso dedicato al "Subappalto necessario", in considerazione e nel rispetto delle normative vigenti sopra dettagliate.

### **Risposta 3**

Con riferimento al quesito posto, si conferma la previsione del paragrafo 4 del Disciplinare di gara (a pag. 5) in merito alla necessità di indicare le imprese individuate quali subappaltatrici nel caso in cui il concorrente intenda partecipare alla procedura ricorrendo al "subappalto necessario" (diverso da quello facoltativo), ossia al subappalto utilizzato, sempre nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa applicabile, per colmare requisiti di cui il concorrente è carente.

Al fine di meglio disciplinare l'eventuale anticipazione del corrispettivo, nei casi di pagamento diretto del subappaltatore, è stato riscritto l'art. 53 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte1 (Amministrativo). Si allega pertanto al presente avviso il documento rivisto (elaborato F1\_CSA amministrativo DISC9\_2022\_Rev1.pdf) che annulla e sostituisce il precedente.

Fermo il resto.

**IL DIRETTORE AREA TECNICA**  
Responsabile del Procedimento  
Ing. Giovanni Stevan

(firma digitale ai sensi degli art. 24 e seguenti  
del D.lgs 82/2005)